ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SCIASCIA e BUFALINO C.F. 93066580817 C.M. TPIS02200A

A94DDEC - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0019540/U del 31/10/2023 15:32 VII.7 - Sorveglianza sanitaria







Prot. n. 0019540-VII.7

Erice, 31/10/2023

Albo online – Pubblicità legale Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Determina dirigenziale per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria dell'Istituzione Scolastica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'articolo 18 comma 1 lettera "a" del D.Lgs.vo 81 del 09/04/2008 il quale

stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti

dal decreto stesso;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119 del 29 Aprile 1999

la quale dispone che la sorveglianza sanitaria deve essere assicurata esclusivamente nei casi di attività lavorative rischiose (di cui agli articoli 33, 34 e 35 del D.P.R. 303/56 e D.M. 5 Settembre 1994) e, a tal fine, il Dirigente Scolastico, effettuata la valutazione dei rischi, nomina il Medico Competente;

VISTO il D.A. 8753 del 28/12/2018, in particolare l'art. 45 comma 2 lettera a);

CONSIDERATA la necessità di attuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti

dalla precitata normativa, che comprende accertamenti preventivi e periodici

svolti dal medico competente;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 7, c. 6, lett. b, che prevede che le

istituzioni scolastiche, per esigenze alle quali non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali ad esperti professionisti esterni di provata competenza, forniti dei prescritti requisiti

tecnico professionali;

VISTO l'art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta modifiche alla disciplina delle

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica

Amministrazione:

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale Esercizio Finanziario 2023;

RITENUTO indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

VERIFICATA l'assenza di convenzioni attivate da Consip spa per il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed

attività che riguardano materie di particolare delicatezza ove emerge la rilevanza della protezione dell'interesse pubblico, la disponibilità senza condizioni temporali del prestatore d'opera, il rapporto fiduciario con il

dirigente:

PREMESSO che ai sensi dell'art. 38 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per svolgere

le funzioni di medico competente è necessario possedere i titoli indicati nello

stesso provvedimento normativo;

TENUTO CONTO del carattere fiduciario dell'incarico di cui all'oggetto;

CONSIDERATA

la disponibilità della Dott.ssa Nicoletta BONURA, la quale, interpellata a ricoprire per un anno, decorrente dalla sottoscrizione del contratto, l'incarico di Medico Competente, ha formulato un preventivo di euro 300,00 + IVA per quota annuale, euro 30 + IVA per le varie pratiche di visita e/o esenzioni a lavoratori fragili che saranno custodite nel rispetto delle disposizioni dettate in tema di riservatezza;

ACCERTATA

la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l'assenza di profili ostativi in capo al soggetto aggiudicatario;

gli obblighi a carico del medico competente, così come indicati agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio prevenzione e

- protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- Collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire, altresì, a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

VISTI

- i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire
- indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

DETERMINA

- Art. 1 le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- Art. 2 di conferire alla Dott.ssa Nicoletta BONURA l'incarico di Medico Competente d'Istituto per l'a.s. 2023/24 ai sensi del D.lgs. n. 81/2008. La durata dell'incarico è di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- Art. 3 di perfezionare l'affidamento del servizio di cui trattasi, con la sottoscrizione di un regolare contratto:
- Art. 4 di autorizzare la spesa di € 1.950,00 (euro millenovecentocinquanta/00) per il compenso annuale omnicomprensivo a carico dell'esercizio finanziario 2023;
- Art. 5 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza (www.sciasciaebufalino.edu.it).

Il Dirigente Scolastico prof. Andrea Badalamenti (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)